



## Il Presidente

Trento, 22 dicembre 2016  
Prot. n. A001/706904

Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio e di cosiddette lanterne cinesi, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi e di ogni altro artificio pirotecnico al di fuori dei centri abitati. Intensificazione dei controlli circa il divieto di fumo presso le aree degli impianti sciistici.

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";
- visti gli artt. 7 e 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- vista la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Considerato che:

- con nota dd. 22 dicembre 2016 prot. n. 705530 il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione civile comunicava lo stato di particolare siccità, specialmente nei boschi e nei pascoli, causa la mancanza di significative precipitazioni piovose e nevose nell'ultimo periodo;
- nel periodo di fine anno, caratterizzato da una massiccia e diffusa presenza di turisti anche in zone esterne ai centri abitati, è consuetudine effettuare l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di cd. lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che, in considerazione del protrarsi di una situazione meteorologica priva di precipitazioni, potrebbero dar luogo ad incendi, coinvolgendo le pendici montuose, le zone boschive e gli edifici oltre il perimetro dei centri abitati;

- nelle zone maggiormente interessate dal flusso turistico e nei pressi degli impianti sciistici il mancato rispetto del divieto di fumo potrebbe provocare l'aumento del rischio di incendio, con particolari problemi di sicurezza e incolumità delle persone, animali e cose;

Dato atto che è fatta salva la competenza dei Sindaci ad adottare, nei centri abitati, eventuali e opportuni provvedimenti, anche di natura contingibile e urgente, per fronteggiare particolari situazioni di pericolo;

in via d'urgenza,

### **ORDINA**

con decorrenza immediata, fino a provvedimento di revoca, su tutto il territorio provinciale al di fuori del perimetro dei centri abitati, il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di cd. lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

### **INVITA**

- i Sindaci a verificare se sussistono i presupposti, con riferimento ai centri abitati e alle aree sciistiche, per adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura contingibile e urgente, per fronteggiare particolari situazioni di pericolo;
- chiunque, a cui spetti, all'intensificazione dei controlli circa il divieto di fumo presso le aree degli impianti sciistici.

È fatto obbligo a chiunque di osservare il contenuto del presente provvedimento, secondo le disposizioni di legge.

L'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della legge n. 689/1981, a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. La trasgressione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 7 e 7-bis, da 25 euro a 500 euro.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dipartimento competente in materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla Questura

di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale provinciale, nonché a tutti i Comuni.

Cordiali saluti.

- dott. Ugo Rossi -  
